



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizio Personale

Regolamento della Banca delle Ore

(Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 14.09.2017 – divenuto esecutivo il 05.10.2017)

Art. 1 - Istituzione e finalità

- 1) E' istituita una banca delle ore ad uso dei dipendenti del Comune di Casatenovo.
- 2) Questo istituto realizza la flessibilità dell'orario di lavoro consentendo ai dipendenti dell'ente la possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro (straordinario) effettuate (e depositate su un conto individuale creato per ciascun lavoratore).

Art. 2 – Prestazioni di lavoro straordinario

- 1) Per prestazione di lavoro straordinario s'intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dall'orario di lavoro, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Rimane fermo l'obiettivo del contenimento del ricorso al lavoro straordinario, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio titolare di posizione organizzativa solo per prestazioni eccedenti i 30 minuti consecutivi, ed è rilevabile unicamente dalla timbratura o comunque certificato dal medesimo Responsabile in relazione alle esigenze straordinarie del servizio.
- 3) Fanno eccezione alla preventiva autorizzazione le prestazioni impreviste, indifferibili ed urgenti (a titolo esemplificativo: incidenti stradali, rimozione neve, ecc); al rilascio della relativa autorizzazione il Responsabile di servizio deve provvedere entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi all'esecuzione della prestazione al fine di consentire all'Ufficio Personale la regolarizzazione della posizione, e ciò anche ai fini di quanto indicato al successivo art. 5. Trascorso tale termine, la prestazione di lavoro straordinario non verrà rilevata e sarà depennata d'ufficio.
- 4) Non è considerato lavoro straordinario quello prestato nella mezz'ora antecedente l'inizio di ogni turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente autorizzate.
- 5) La prestazione di lavoro straordinario dà diritto alla remunerazione del compenso stabilito dal contratto collettivo, salvo che il dipendente non intenda utilizzarlo a recupero.
- 6) Le prestazioni individuali di lavoro straordinario non possono eccedere le 180 ore annue. Tale limite annuo individuale non deve intendersi riferito al solo straordinario

retribuito ma al lavoro reso, anche se il dipendente abbia optato per il riposo compensativo.

- 7) Non concorre ai fini del limite di cui al comma 5 il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.
- 8) Annualmente, entro il mese di Febbraio, con determina del Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, sentito il Segretario Generale e gli altri Responsabili dei Servizi, viene fissato, entro il limite di spesa relativo al lavoro straordinario, il monte ore/budget da assegnare ai singoli Settori. Ciascun Responsabile di Servizio individua, quindi, i dipendenti autorizzati a prestare lavoro straordinario, fissando il relativo monte ore individuale anche sulla base delle preventive richieste dei medesimi di optare per il recupero ovvero per il pagamento delle prestazioni straordinarie. Copia di detta richiesta viene inviata per conoscenza all'Ufficio personale.
- 9) Per le prestazioni eccedenti quelle ordinarie e quelle straordinarie autorizzabili in relazione ai limiti di cui ai commi precedenti, spetta il riposo compensativo da effettuarsi entro la fine dell'anno successivo a quello della prestazione, pari al numero delle ore effettuate, senza corresponsione di alcuna maggiorazione, trattandosi di una prestazione lavorativa consensualmente svolta dal dipendente in anticipo rispetto al normale orario settimanale di lavoro e successivamente da recuperarsi a titolo compensativo.
- 10) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario o aggiuntive, entro i limiti previsti dall'art. 6 del CCNL 14.09.2000. Anche in questo caso il lavoro straordinario può essere autorizzato, nei limiti prescritti, soltanto in presenza di specifiche, comprovate e saltuarie esigenze organizzative.

Art. 3 - Deposito delle ore

- 1) Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore prestate nel corso dell'anno oltre l'orario d'obbligo contrattuale.
- 2) Il conto individuale aperto presso la banca da ciascun dipendente è costituito da tutte le prestazioni straordinarie effettuate per una durata di almeno 30 minuti debitamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile di Servizio.
- 3) Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fermo restando comunque che al 30 novembre (dell'anno successivo) devono residuare al massimo 10 ore.
- 4) Le ore accantonate saranno riportate mensilmente sul cartellino di ciascun lavoratore.

Art. 4 – Fruizione delle ore depositate

- 1) Le ore accantonate possono essere utilizzate con moduli minimi di 30 minuti e fino ad un massimo corrispondente ad una giornata di lavoro.
- 2) Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad esempio in occasioni di elezioni, censimenti)

Art. 5 – Pagamento delle maggiorazioni

- 1) Sulle ore accantonate nella banca spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del CCNL 14/09/2000 da corrispondersi entro il mese successivo a quello della prestazione.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 8 nonché al comma precedente, il dipendente, nel corso dell'anno, può modificare l'opzione di recupero ovvero di pagamento degli straordinari, con Nota da inviarsi al proprio Responsabile ed all'Ufficio personale. In tal caso viene liquidata la differenza tra la maggiorazione oraria percepita e la retribuzione oraria relativa allo straordinario.

Art. 6 – Monitoraggio delle prestazioni di lavoro straordinario.

- 1) Entro il mese di Luglio l'Ufficio personale predispone apposito rendiconto degli straordinari effettuati, di quelli liquidati e di quelli confluiti in banca ore, da sottoporre al Segretario Generale ed ai Responsabili di servizio al fine di un'eventuale redistribuzione del relativo monte ore/budget tra i vari settori.

Art. 7 – Entrata in vigore

- 1) Ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto comunale il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
- 2) A decorrere dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in precedenza prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina contenuta nel presente regolamento.